

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	2
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	12
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	16

---

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*) .....

2

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Venerdì 27 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 2893 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, rilevando che, rispetto all'usuale contenuto dei decreti i quali, periodicamente, dispongono la proroga della partecipazione italiana a missioni militari all'estero, si è aggiunto un ulteriore ambito materiale di intervento, relativo, in particolare, alla lotta al terrorismo. In seguito a specifiche richieste di chiarimenti, rende precisazioni in merito a taluni punti.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2893 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti della decretazione d'urgenza:*

il decreto-legge si compone di cinque Capi, dei quali il primo e il secondo recano misure antiterrorismo, il terzo e il quarto – come avviene di consueto nei decreti “proroga missioni” – recano misure in tema, rispettivamente, di missioni internazionali e di cooperazione allo sviluppo, il quinto reca disposizioni finali e transitorie;

il decreto-legge unisce dunque alle consuete misure ripetutamente disposte e prorogate in materia di missioni internazionali, un nutrito *corpus* (ben 11 articoli) di disposizioni antiterrorismo, espandendo l'oggetto usuale della disciplina dell'atto;

la relazione illustrativa evidenzia una *ratio* unitaria del decreto in questi termini: “[i] consolidamento... dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche... funzione preventiva... con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini. La lotta al terrorismo va realizzata pertanto in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters* ...[dunque] il provvedimento prevede misure volte sia a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace”;

le disposizioni del decreto risultano infatti avvinte da un unico nesso teleologico (per di più puntualmente esplicitato nella relazione illustrativa e – quanto ai contenuti – riscontrabile anche nel titolo del provvedimento e nel preambolo), pur afferendo ad ambiti materiali distinti;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in

materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001: da ciò consegue che disposizioni inizialmente valide per il breve arco temporale di riferimento dei decreti-legge in materia di missioni vengono di volta in volta prorogate, per di più in maniera non testuale e attraverso una rete di richiami normativi difficilmente dipanabile, consolidatasi nel tempo;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a*) ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); a titolo esemplificativo, deroghe sono riscontrabili: all'articolo 14, comma 3 (che autorizza spese “anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato”); all'articolo 15, comma 1 (trattamento del personale in missione); all'articolo 15, comma 4 (compenso forfettario di impiego per il personale in missione); all'articolo 15, comma 5 (deroghe alla competenza territoriale dei tribunali militari, alla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale); all'articolo 16, comma 1, in materia contabile;

l'articolo 5, comma 1, primo periodo, incrementa di 1.800 unità il contingente di 3.000 unità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prorogandone l'operatività dal 31 marzo al 30 giugno 2015, con ciò integrando senza gli opportuni coordinamenti una disposizione di recentissima emanazione, recata, per di più, in un decreto-legge il cui *iter* di conversione era ancora in corso al momento della deliberazione del decreto oggi in esame;

*sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, retroagendo dunque sia rispetto alla sua adozione (nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015) sia rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, in data 20 febbraio 2015 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1° gennaio 2015 (1° novembre 2014 per la missione di cui all'articolo 12, comma 9) al 18 febbraio 2015, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

l'articolo 11, comma 7, che autorizza la missione NATO *Baltic Air Policing* non individua – a differenza di tutte le altre missioni – la decorrenza dell'autorizzazione; la missione risulta iniziata il 1° gennaio 2015; dalla relazione tecnico-finanziaria sembrerebbe invece desumersi che la data di decorrenza coincida con l'entrata in vigore del decreto-legge (sono coperti infatti oneri per 193 giorni fino al 31 agosto 2015): se ne dovrebbe dunque specificare la decorrenza;

fra le norme transitorie, l'articolo 20, comma 1, dispone che l'incarico di

procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sia assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia: al riguardo sarebbe opportuno specificare se la permanenza in carica continui a decorrere dalla data di nomina dall'attuale procuratore;

il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 11, comma 7, si dovrebbe specificare la decorrenza della missione *Baltic Air Policing*.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 4 e 5, e all'articolo 16, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 20, comma 1, per quanto detto in premessa, sarebbe oppor-

tuno specificare se la permanenza in carica del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo continui a decorrere dalla data di nomina dall'attuale procuratore ovvero se decorra dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali (da ultimo nei pareri sui decreti-legge n. 2 e n. 109 del 2014), si ribadisce la necessità

che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	6
Sui lavori della Commissione .....	7

#### SEDE REFERENTE

Venerdì 27 febbraio 2015. — Presidenza del Presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

#### La seduta comincia alle 14.

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2124 Governo.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che le Commissioni I, V, VIII, XI,

XII e XIV hanno espresso il parere di competenza sul testo risultante dagli emendamenti approvati, mentre le Commissioni IV e IX non daranno il parere.

Rileva che la Commissione VIII ha apposto al parere condizioni ed osservazioni che meritano un approfondimento che, considerato che il provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 3 marzo prossimo, non è possibile svolgere prima del conferimento del mandato al relatore, che si dovrà fare necessariamente oggi. Dopo aver ricordato l'urgenza di ratificare quanto prima gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, considerato che l'Italia è l'unico paese firmatario a non averli ancora ratificati, ritiene che le questioni sollevate dalle Commissioni VIII e X potranno essere esaminate dal Comitato dei nove.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni della presidente in merito all'urgenza della

ratifica degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980.

La Commissione delibera di conferire il mandato all'onorevole Giuseppe GUERINI, relatore per la II Commissione, e all'onorevole Maria Chiara CARROZZA, relatore per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Vittorio FERRARESI (M5S) comunica alla presidenza di aver appreso, dopo una sua specifica richiesta in merito, che non è possibile effettuare la registrazione delle audizioni la cui pubblicità è assicurata attraverso l'attivazione degli impianti a circuito chiuso. A parte le considerazioni sull'esigenza della massima trasparenza dei lavori della Commissione, sottolinea

l'esigenza che sia almeno assicurata la possibilità di trasmettere le audizioni attraverso la diretta *web tv*. Ritene grave che non sia possibile garantire quest'ultima forma di pubblicità per la Commissione Giustizia a causa della mancata dotazione degli strumenti necessari nell'aula di pertinenza della Commissione Giustizia, al contrario di quanto invece avviene per altre Commissioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Ferraresi di aver ben presente la questione da lui posta che, peraltro, è stata affrontata nella prima riunione dei Presidenti delle Commissioni con la Presidente della Camera, che si è svolta all'inizio della legislatura. A tale proposito, dichiara che è stato assicurato che durante la pausa estiva saranno svolti i lavori per dotare l'aula della Commissione degli strumenti necessari per la trasmissione *web tv* e assicura il deputato Ferraresi che verificherà la possibilità di anticipare tale lavori in vista delle audizioni che la Commissione Giustizia svolgerà su questioni estremamente rilevanti già prima della pausa estiva.

**La seduta termina alle 14.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	11

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 27 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**Nuovo testo C. 2124 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione degli Emendamenti – adottati l'8 luglio 2005 – alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, non-

ché norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto dei medesimi emendamenti. Osservo preliminarmente che la Convenzione in esame – che è in vigore in ambito internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia dal 6 ottobre 1991 – è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo.

Ricorda che gli emendamenti oggetto del provvedimento in esame furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità avvertita maggiormente dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli emendamenti approvati hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti. Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni

nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di « installazione nucleare ». È altresì stata introdotta la definizione di sabotaggio.

Fa presente che il provvedimento all'attenzione della Commissione, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di dodici articoli. I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione in oggetto, mentre l'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione, riferite alla protezione fisica attiva, alla protezione fisica passiva e al piano di protezione fisica. L'articolo 4 individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, nel Ministero degli esteri (che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione) e nel Ministero degli interni (che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva), nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente. Sono inoltre individuati i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame. L'articolo 5, comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA. Inoltre tale articolo, al comma 2, rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.

Rileva, quindi, che l'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un nulla osta per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe di-

sposizioni – il rilascio di un attestato da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'ISPRA – sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Evidenza poi che l'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, mentre l'articolo 8, modificato presso le Commissioni di merito, introduce una nuova fattispecie penale, attribuendo la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il comma 1 di tale articolo inserisce nel codice penale il nuovo delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari.

L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni, mentre l'articolo 10, al comma 1, ampiamente modificato dalle Commissioni riunite, inserisce nel codice penale il nuovo reato di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiali ad alta radioattività (articolo 437-bis del codice penale). Con riferimento a tale disposizione, si rileva che l'aumento di pena in caso di pericolo concreto per la vita delle persone determina l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella prevista per il pericolo concreto di un danno all'ambiente.

Osserva, inoltre, che la disposizione punisce con la reclusione fino a 20 anni un reato di pericolo e non disciplina il reato di danno all'ambiente. Il comma 2 dell'articolo 10 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato altresì introdotto un articolo 10-bis, che risponde all'esigenza di prevedere la responsabilità anche degli enti e delle persone giuridiche. L'articolo 11 abroga l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che aveva autorizzato la ratifica della Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare.

Sotto il profilo delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento, autorizzando la ratifica degli emendamenti ad una convenzione internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento in-

terno volte, in particolare, a introdurre nuove fattispecie penali, appare riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), e « ordinamento penale » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa statale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 2124 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2124 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

preso atto che, l'articolo 10, comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo reato di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiali ad alta radioattività (articolo 437-*bis* c.p.) disciplinando un illecito penale, che trova applicazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato e prevedendo, in caso di pericolo astratto per l'incolumità pubblica, derivante dall'idoneità del materiale nucleare a cagionare la morte o le lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni alle cose o all'ambiente, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro;

rilevato che il secondo comma dell'articolo 437-*bis* aggrava il reato quando il pericolo da astratto diviene concreto e riguarda un danno all'ambiente e che il terzo comma del medesimo articolo 437-*bis* aggrava ulteriormente il reato quando

dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;

osservato che, ove l'aggravamento di pena del terzo comma sia riferito alla pena base prevista dal primo comma (reclusione da 2 a 6 anni), l'aumento di pena in caso di pericolo concreto per la vita delle persone determina l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella prevista per il pericolo concreto di un danno all'ambiente (reclusione da 8 a 20 anni) e rilevato, altresì, che la predetta disposizione punisce con la reclusione fino a 20 anni un reato di pericolo e non disciplina il reato di danno all'ambiente;

considerato che le disposizioni da esso recate, autorizzando la ratifica degli emendamenti ad una convenzione internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno volte, in particolare, a introdurre nuove fattispecie penali, sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), e « ordinamento penale » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa statale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	12
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	13

#### SEDE CONSULTIVA

Venerdì 27 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**Nuovo testo C. 2124 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro PILI (MISTO), non condividendo le considerazioni del relatore sul provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere testé formulata.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, auspica che su un tema così rilevante quale quello della radioattività la Commissione possa rilevare l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni sulla materia oggetto del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame che reca la ratifica di 14 Emendamenti alla Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica del materiale nucleare, nonché rilevanti norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto degli Emendamenti;

considerato che:

la citata Convenzione – e i relativi Emendamenti – sono l'unico strumento internazionale che vincola i Paesi aderenti alla protezione fisica del materiale nucleare;

gli Emendamenti sono stati approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, in particolare dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001;

è importante e urgente potenziare e rendere pienamente esecutiva la Convenzione di Vienna nell'attuale fase delle relazioni internazionali;

dopo la recente ratifica dell'Irlanda, l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea che non ha ancora ratificato gli Emendamenti alla Convenzione e, pertanto, è opportuno, come ha sottolineato in una nota trasmessa alla Camera il Ministro degli Affari esteri, concludere l'iter legislativo prima della Conferenza di

riesame del Trattato di non proliferazione nucleare in programma a New York nell'aprile 2015;

rilevato che:

l'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel codice penale l'articolo 437-*bis* recante il reato di « traffico ed abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività »;

la sopra richiamata fattispecie di reato, sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 50.000, è integrata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività; la medesima sanzione è prevista per il detentore che abbandoni il materiale in questione o che se ne disfi illegittimamente;

l'articolo 10-*bis*, nel modificare l'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), prevede per il de-

litto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività di cui al richiamato articolo 437-*bis* del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

nel disegno di legge recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, attualmente all'esame del Senato (S. 1345), è introdotto nel codice penale l'articolo 452-*quinquies* che, con la medesima rubrica del sopra citato articolo 437, punisce con la medesima sanzione una fattispecie sostanzialmente identica a quella dello stesso articolo 437-*bis*, prevedendo anche il medesimo aumento di pena in presenza delle medesime circostanze;

nel citato disegno di legge S. 1345 è altresì introdotta la medesima novella all'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevista al sopra richiamato articolo 10-*bis* del disegno di legge in esame;

andrebbe pertanto valutata l'ipotesi di sovrapposizione o di duplicazione delle fattispecie penali di cui all'articolo 452-*quinquies*, come introdotto dal disegno di legge S. 1345, e all'articolo 437-*bis*, come introdotto dal disegno di legge in esame, nonché delle novelle all'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 introdotte da entrambi i disegni di legge;

il riferimento al « materiale ad alta radioattività » e alla condotta dell'abbandono di tale materiale, recato dal richiamato articolo 437-*bis*, potrebbe non risultare pienamente conforme alle previsioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980, ratificata con legge n. 708 del 1982;

il « materiale ad alta radioattività » sarebbe inoltre meglio definito nei termini di « materiale radioattivo ad alta attività »;

ritenuto che:

il provvedimento attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 21, comma 21-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, rilevanti funzioni (controlli sulla protezione fisica passiva, per mezzo degli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; pareri tecnici ai quattro Ministeri competenti; accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 del provvedimento);

l'articolo 21, comma 21-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, con la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ha attribuito in via transitoria all'ISPRA le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia fino alla definizione di un assetto organizzativo nel rispetto delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, stabilendo che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e conseguentemente abrogando il citato articolo 21, comma 20-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di riconsiderare il ruolo dell'ISPRA nell'ambito del provvedimento in ragione del trasferimento delle competenze del predetto Istituto in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione all'ISIN;

valutato che:

andrebbe garantito da parte dei Ministeri competenti la tempestiva emanazione di norme tecniche che consentano la compiuta elaborazione dei piani di protezione fisica commisurata all'entità dei rischi connessi alle attività svolte dai singoli operatori;

andrebbe garantita, nell'individuazione e realizzazione del Deposito nazio-

nale dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, una procedura che risponda a criteri di trasparenza e di informazione nei confronti dei cittadini,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) siano coordinate le disposizioni di cui all'articolo 437-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 10, con le disposizioni di cui all'articolo 452-*quinqies* introdotto dal disegno di legge S. 1345, e conseguentemente le modifiche apportate da entrambi i disegni di legge all'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

2) sia verificata l'effettiva rispondenza degli specifici elementi oggettivi della fattispecie di cui all'articolo 437 *bis*, alle prescrizioni della richiamata Convenzione di Vienna, con particolare riferimento alla nozione di «materiale ad alta radioattività»;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la specifica disciplina introdotta dal disegno di legge in esame con la normativa generale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere le competenze attribuite dall'articolo 4 all'ISPRA, considerato che le attribuzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del predetto Istituto sono state trasferite, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), alla cui struttura deve essere garantita piena e rapida operatività in ragione delle elevate e qualificate competenze a essa richieste;

*c)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una classificazione dei rifiuti radioattivi coerente con la legislazione vigente, anche in relazione alla questione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	2
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	6
Sui lavori della Commissione .....	7

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	11

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	13

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,00



\*17SMC0004010\*